Sent. n. **89/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21489 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra P.R. (C.F. *Omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Caré, la quale ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (giulia.care@ordineavvgenova.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliata

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'11.10.2024 l'avv. Caré per la ricorrente e l'avv. Fuochi per l'INPS ed all'esito della camera di consiglio in pari data;

Ritenuto in

FATTO

1. Con libello depositato il 18.3.2024, la sig.ra P. ricorre avverso la Comunicazione dell'INPS del 23.3.2023, volta al recupero di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. FS n. *Omissis*, esponendo di essere titolare di trattamento diretto e di reversibilità, quale vedova di A. G. S., deceduto il *Omisis*.

Ella lamenta che, con Comunicazione del 30.4.2020, l'Istituto le aveva notificato il "provvedimento di riliquidazione" della pensione indiretta per il periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2020, informandola che il ricalcolo aveva generato un debito di euro 11.403,88.

Rappresenta, altresì, che avverso tale provvedimento in data 8.6.2020 aveva invano interposto ricorso amministrativo, sostenendo l'irripetibilità dell'indebito e deducendo la regolare e puntuale comunicazione della propria posizione reddituale per avere annualmente presentato il Mod. 730 all'Agenzia delle Entrate, così mettendo l'INPS in condizione di avere contezza del fatto che ella percepisse una propria pensione, circostanza che sarebbe valsa ad esonerarla dalle comunicazioni previste dalla legge per il caso di prestazioni previdenziali collegate al reddito.

Soggiunge che il 16.11.2021 le era stata notificata la Comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite n. *Omissis* ove la riliquidazione era motivata con la circostanza che a seguito di verifiche era emerso, per il periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. FS n. *Omissis* per l'importo complessivo di euro 11.358,98 in quanto l'ammontare dei redditi superava i limiti previsti dalla l. n. 335 del 1995.

La pensionata adduce che l'ulteriore ricorso del 2.3.2022, con la quale aveva impugnato in via amministrativa anche il secondo provvedimento, era stato

"*annullato*" dall'Istituto previdenziale, poiché proposto contro il medesimo provvedimento avversato con il precedente gravame del 2020 (differenziandosi le due Comunicazioni solo per esporre l'indebito ora al lordo ora al netto delle ritenute fiscali), senza che tuttavia vi fosse alcun seguito. Riferisce, infine, la sig.ra P. che questa Corte, adita per ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'irripetibilità delle somme erroneamente corrispostele a titolo di pensione di reversibilità, con la sentenza n. 112 del 2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base delle conclusioni formulate dall'Istituto previdenziale "*sulla scorta dell'avvenuto annullamento del provvedimento di indebito*".

Oggi ella, dunque, si duole che, ciononostante, l'INPS, con comunicazione del 23.3.2023, le abbia nuovamente chiesto la ripetizione della somma di euro 6.440,34, sempre per il periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2020, con la medesima motivazione di avvenuto superamento del limite di reddito. Al riguardo il patrocinio precisa che in sede di autotutela scaturita dalla prima impugnativa, del cui esercizio l'assistita non avrebbe avuto notizia prima della costituzione dell'INPS nel giudizio definito con la citata sentenza n. 112 del 2022, l'Ente previdenziale avrebbe disposto l'integrale annullamento del provvedimento di recupero per il periodo dal 1.12.2017 al 30.5.2020, senza alcuna limitazione temporale. Secondo la difesa attorea, l'indebito sarebbe irripetibile, in virtù della disciplina contenuta nella l. 9.3.1989, n. 88 e nella l. 30.12.1991, n. 412 imperniate sul principio che ai fini della recuperabilità dell'indebito assume rilievo il dolo del percettore, il quale, per poter essere chiamato a restituire, deve avere celato all'Ente dati la cui omissione abbia determinato l'errore nella determinazione dell'ammontare della pensione. In tema di comunicazioni

obbligatorie per il caso di prestazioni collegate al reddito, il patrocinio richiama la Circolare INPS 30.11.2015, n. 195, alla cui stregua non sono obbligati a presentare le dichiarazioni reddituali i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate integralmente tutti i redditi (propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni in godimento. Nulla potrebbe, quindi, essere addebitato alla ricorrente in termini di dolo per avere la medesima sempre adempiuto alla presentazione del Mod. 730 all'Amministrazione finanziaria, con conseguente disponibilità in capo all'INPS dei dati per la determinazione della sua pensione di reversibilità, conclusione che sarebbe avallata da conforme giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie, ricorrerebbero, inoltre, le condizioni alle quali la Corte di cassazione subordina l'irripetibilità dell'indebito, mentre graverebbe sull'INPS l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria. Sarebbe perciò onere della controparte provare il dolo della pensionata, del quale non ci sarebbe dimostrazione, che, d'altronde, l'Ente avrebbe rinunciato a fornire allorché ha provveduto all'annullamento in autotutela e chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il patrocinio prospetta, inoltre, che la condotta dell'INPS, il quale, con negligenza e imperizia, in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede avrebbe intenzionalmente ed illegittimamente riproposto le medesime istanze asseritamente infondate, determinandosi a trattenere somme che, per sua stessa ammissione, sarebbero dovute alla pensionata, avrebbe inferto alla stessa un danno ingiusto del quale nell'odierna sede si chiede il risarcimento. La ricorrente conclude, pertanto, in via principale, per l'accertamento e la declaratoria dell'irripetibilità delle somme corrispostele dall'INPS a titolo

di pensione di reversibilità, nel periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2020, e, per l'effetto, per l'annullamento della comunicazione di recupero somme datata 23.3.2023 e di ogni eventuale connessa e/o consequenziale comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite e la condanna dell'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute; nonché per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità dell'INPS *ex* art. 2043 c.c. e, per l'effetto, per la condanna dell'Ente previdenziale al risarcimento del danno, quantificato in euro 6.440,34 ovvero nella somma meglio vista e ritenuta. La ricorrente chiede, infine, gli interessi e la rivalutazione monetaria *ex lege* dovuti e, in ogni caso la vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

2. L'Istituto previdenziale si è costituito con comparsa depositata il 10.10.2024, con cui deduce che l'annullamento in autotutela avrebbe riguardato solo una parte dell'indebito a suo tempo contestato, ossia i soli anni 2017 e 2018, poiché per tali anni era già trascorso il termine annuale previsto dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, mentre per il successivo periodo, non essendo ancora decorso il suddetto termine, l'indebito sarebbe stato confermato. Secondo la difesa resistente, il dispositivo del provvedimento di cui trattasi, che, in contrasto con la motivazione, fa riferimento *tout court* all'annullamento, avrebbe ingenerato l'equivoco dal quale sarebbe scaturita la declaratoria dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Il nuovo provvedimento di indebito, oggetto dell'odierno gravame, sarebbe dunque il seguito del precedente, riguardando esattamente la somma indicata come ancora dovuta al momento dell'annullamento asseritamente parziale, riferita non già al periodo 1.1.2017 - 31.5.2020, come erroneamente indicato, bensì al periodo 1.1.2019 – 31.5.2020. Sulla base di tale assunto, la difesa dell'INPS conclude per la

reiezione del ricorso, atteso il superamento del limite reddituale di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, con vittoria delle spese.

3. All'udienza dell'11.10.2024, su richiesta del Giudice, l'Avv. Carè ha precisato che entrambe le domande proposte sono svolte in via principale e, richiamando l'atto introduttivo, ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Fuochi si è riportato alla comparsa di costituzione e chiesto un breve rinvio ai fini di un'eventuale definizione stragiudiziale della controversia. L'Avv. Carè si è opposta alla richiesta di rinvio, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio mira ad accertare se la ricorrente sia tenuta a restituire le somme comunicatele dall'INPS a titolo di indebito scaturito dall'applicazione della riduzione del trattamento pensionistico di reversibilità, per superamento dei limiti di cumulo con altri redditi, ai sensi dell'art. l, comma 41, della l. 8.8.1995 n. 335 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*), secondo cui "*Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F*" e se la stessa abbia diritto al risarcimento del danno, qualificato aquiliano, asseritamente causatole dalla condotta illecita dell'INPS che le avrebbe inopinatamente chiesto la ripetizione dell'indebito dopo avere annullato in autotutela il provvedimento da cui la richiesta era scaturita.

1.1. *In limine* si ritiene di dover prioritariamente delineare l'ambito della giurisdizione di questa Corte osservando che, quantunque nella sua fase

introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso, non ammesso se non in quanto l'Amministrazione si sia pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.), il giudizio pensionistico non verte sulla legittimità del provvedimento impugnato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto, cioè sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto dei ricorsi pensionistici, prevede che gli stessi debbano contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione (come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010, n. 104).

Non si emetterà dunque alcuna statuizione in merito alla legittimità del provvedimento di recupero oggetto di doglianza da parte della ricorrente.

2. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, si osserva che la sig.ra P. assume l'irripetibilità delle somme erogatele dall'INPS a titolo di pensione di reversibilità dal 1.12.2017 al 31.5.2020 e l'illegittimità della richiesta di restituzione della minor somma di euro 6.440,34 avanzata dall'Ente previdenziale con comunicazione del 23.3.2023, nonostante l'asserito annullamento in autotutela del provvedimento con cui il 30.4.2020, per il medesimo periodo dal 1.12.2017 al 31.5.2020, le era stato comunicato un debito di euro 11.403,88

(poi indicato in 11.358,98, "*al netto delle ritenute fiscali*").

Nei limiti di cui si dirà nel prosieguo, la domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito da ultimo contestato si palesa fondata in considerazione della tardività della procedura di recupero a fronte del formarsi del legittimo affidamento della percipiente e va, pertanto, accolta.

2.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. 30.12.1991, n. 412 (*Disposizioni in materia di finanza pubblica*), "*l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".*

Siffatta previsione tutela, evidentemente, l'affidamento del pensionato, imponendo all'Istituto un limitato periodo di tempo per le proprie attività di verifica e un termine annuale per il recupero dell'eventuale indebito. Come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 1 del 2023), sin dall'ultimo decennio del secolo scorso, il Giudice delle leggi ha individuato nella suddetta disposizione il criterio di orientamento per vagliare la ragionevole durata dei "*tempi tecnici*", tenuto conto della fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata ed il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato.

L'INPS deve, pertanto, procedere al controllo e alla revisione dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art.1, comma 41, l. n. 335 del 1995, entro il predetto termine annuale e il recupero è consentito senza condizioni.

Invero, come osservato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (Sent. n. 4/2008/QM), la disciplina del recupero di ratei pensionistici indebitamente

erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla tabella F allegata alla l. n. 335 del 1995 rinviene le proprie fonti anche nell'art. 9, comma 2, della l. 7.8.1985, n. 428 e nell'art. 5 del d.p.r. 8.8.1986, n. 429, il quale, tra l'altro, al comma 4, fa salvo il recupero delle somme indebitamente corrisposte anche una volta spirato il termine annuale.

Va, però, posto in luce che il recupero di indebiti effettuato successivamente alla scadenza posta da tale normativa *"resta comunque condizionato – secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996) – dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, […] dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore*" (Id. ult. cit.).

Tale decisione ha sottolineato la diversità tra recuperi disposti in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva *("materia nella quale la gestione procedimentale è devoluta all'esclusiva attività della pubblica amministrazione, con rilevanza dell'affidamento qualificato del pensionato nella predeterminata e ragionevole durata del procedimento")* e recuperi

conseguenti al superamento dei limiti di reddito, con particolare riferimento alla tabella F cui rinvia l'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, *("materia nella quale il beneficiario - inserito ex lege nella procedura liquidativa - concorre funzionalmente alla corretta applicazione del dettato normativo"*).

In conclusione, è accordata tutela ai destinatari dei provvedimenti di recupero successivi alla scadenza del termine annuale purché gli indebiti si siano formati e accumulati senza negligenza da parte dei pensionati.

I principi enucleati dall'Organo della nomofilachia debbono essere coordinati con le modifiche normative che hanno inciso sugli obblighi di comunicazione previsti a carico dei pensionati dagli artt. 86, comma 4, e 197, comma 7, del d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*).

L'art. 15 del d. l. 1.7.2009, n. 78, come introdotto dalla legge di conversione 3.8.2009, n. 102, prevede che "*A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia* (omissis)".

Inoltre, il comma 10-*bis* dell'art. 35 del d. l. 30.12.2008, n. 207, convertito con

modificazioni dalla l. 27.2.2009, n. 14, come introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del d. l. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30.7.2010, n. 122, ha previsto che "*Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione (...).*"

Perciò, con l'entrata in vigore del d. l. n. 78 del 2010 è stato varato un regime di "*alternatività*" tra i sistemi di comunicazione con la conseguenza che, soltanto in mancanza di una tempestiva comunicazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, rimane, a carico del pensionato, un onere di comunicazione dei dati reddituali direttamente all'Ente previdenziale (mediante presentazione del c.d. *"modello RED*") (negli stessi termini, Sez. Liguria, n. 1 del 2023 cit., con ampi rimandi giurisprudenziali).

Di tale alternatività ha fatto applicazione la circolare INPS n. 195 del 2015, la quale ha chiarito che il citato art. 13, comma 6, lettera c), del d. l. n. 78 del 2010 "*ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED".*

2.2. Nella fattispecie, dunque, occorre verificare se l'INPS, al momento dei recuperi datati rispettivamente 30.4.2020 (per euro 11.403,88) e 23.3.2023 (per euro 6.440,34), fosse ancora titolare del relativo potere *ex lege*.

Le scadenze per la presentazione del Mod. 730 relativo ai redditi che qui rilevano (dal 2017 al 2020) erano fissate rispettivamente nelle seguenti date: 23.7.2018, 23.7.2019, 30.9.2020 e 30.9.2021.

Dagli atti si ricava che la sig.ra P. ha presentato i modelli 730 riferiti ai redditi 2017, 2018, 2019, così adempiendo agli oneri di comunicazione posti a suo carico, rispettivamente il 26.4.2018, il 4.6.2019 e il 18.5.2020. Quanto ai redditi del 2020, poiché non si rinvengono evidenze della data di effettiva presentazione del Mod. 730 presente in atti, può farsi riferimento alla data di scadenza, fissata al 30.9.2021.

Se ne desume agevolmente che alla data della prima Comunicazione del 30.4.2020 l'Istituto aveva esaurito il potere di ripetere l'indebito relativo all'annualità 2017 ma non anche quello relativo alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Tale conclusione non muta sia che considerino le date annuali di scadenza del Mod. 730 che le date di effettiva presentazione dello stesso.

Senonché, nel costituirsi nel giudizio n. 21235, instaurato sul ricorso della sig.ra P. avverso il primo provvedimento di recupero, l'INPS ha dichiarato, fornendone prova documentale, che "*il provvedimento di indebito oggetto del ricorso è stato annullato dalla Direzione Provinciale INPS con provvedimento in autotutela del 30.8.2022 per le motivazioni di cui al provvedimento medesimo*", circostanza ribadita dal difensore all'udienza del 23.11.2022 e sulla base della quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Disposizione direttoriale n. *Omissis* del 30.8.2022, allegata alla nota di pari data con cui l'INPS informava la pensionata dell'annullamento del provvedimento di "riliquidazione della pensione", prodotta anche nell'odierno giudizio dalla parte attrice - che ha dichiarato di non averne avuto comunicazione prima dell'udienza del 23.11.2022 - è motivata nei seguenti termini "*La ricorrente chiede che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme indebite in applicazione dell'articolo 13, comma 2, legge 412/ 91, in quanto il provvedimento di recupero dell'indebito doveva avvenire entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Risulta infatti che l'interessata abbia presentato regolarmente ogni anno la dichiarazione dei redditi. La ricorrente è titolare di pensione cat. VOCPDEL con decorrenza 09/2012. La signora P. dichiara nel ricorso di aver ricevuto il provvedimento di indebito in data 30/4/2020 come da TE08 allegato quindi in base al comma 2 dell'articolo 13 della Legge 412 l'istituto può procedere al recupero purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del reddito incidente sulla pensione goduta. Trattandosi di redditi noti (trattamento pensionistico) si propone quindi l'accoglimento parziale del ricorso con l'abbandono del debito per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2018 (pari a € 4.918,64) e la conferma dello stesso per il periodo dall' 1/1/2019 al 31/5/2020 (pari a € 6.440,34)*".

Una siffatta motivazione, sebbene contraddittoria rispetto al dispositivo del provvedimento, disvela che l'Istituto intendesse riformare solo parzialmente il provvedimento di indebito.

Tant'è che con la Comunicazione del 23.3.2023, qui avversata, il medesimo ha richiesto alla pensionata la restituzione della somma residua afferente alle

annualità 2019 e 2020, essendo però ormai sfornito del relativo potere, per essere inutilmente spirati i termini annuali di recupero.

Qualora, infatti, dalla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni, vengano accertati indebiti pensionistici, questi debbono essere recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata tempestivamente resa da parte del pensionato all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei dati completi.

D'altra parte, pur in presenza di un provvedimento amministrativo viziato dalla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, l'avvenuta dichiarazione della tombale cessazione della materia del contendere ha senz'altro consolidato nella pensionata il convincimento della spettanza delle somme oggetto della richiesta di ripetizione.

2.3. Conclusivamente, in fattispecie si ravvisa il formarsi di un legittimo affidamento in capo all'*accipiens*, la quale non è dunque tenuta a restituire i ratei di pensione indebitamente pagatile.

Limitatamente alla prima domanda, il ricorso deve, pertanto, essere accolto con declaratoria di irripetibilità dell'indebito per cui è causa e conseguente diritto della sig.ra P. alla restituzione delle somme già recuperate dall'INPS, maggiorate dei soli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 33/2017/QM del 12.10.2017.

3. Quanto alla domanda risarcitoria, essa, in disparte la qualificazione (aquiliana o contrattuale) della dedotta responsabilità, ha ad oggetto il presunto danno causato alla ricorrente per la prospettata illegittimità dell'iniziativa di recupero del credito erariale adottata dall'INPS, che avrebbe

"*intenzionalmente ed illegittimamente riproposto le medesime istanze infondate, determinandosi a trattenere somme dovute, per sua stessa ammissione*" alla ricorrente, nonostante la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

3.1. Al riguardo, in via preliminare, si rileva la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, in quanto la tutela risarcitoria fatta valere dalla ricorrente afferisce alla lesione dell'affermato diritto a ritenere quanto indebitamente erogatole dall'INPS sulla base del prospettato formarsi di un legittimo affidamento sulla spettanza della pensione di reversibilità percepita.

Fin dalla sentenza n. 762 del 1995, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, superando il precedente indirizzo che confinava la giurisdizione della Corte dei conti, in materia di pensioni pubbliche, nell'ambito delle questioni relative agli elementi costitutivi del diritto alla pensione ed attinenti, quindi, alla sussistenza, al contenuto ed alla estensione del medesimo diritto, hanno aderito all'orientamento "*secondo il quale, qualora si controverta sull'inadempimento della P.A., (...)la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempimento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento oppure si pretenda il risarcimento e quest'ultimo non sia limitato alla rivalutazione*", sul presupposto che esso, fondato "*sulla premessa, giuridicamente corretta, che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni …. si esercita sul rapporto relativo*", consenta "*di risolvere la questione della giurisdizione in base ad un criterio oggettivo ed unitario, qual è il rapporto cui la domanda inerisca, di superare in tal modo la distinzione, non sempre agevole e peraltro foriera di disparità di*

trattamento di situazione sostanzialmente uguali, tra domande di esatto adempimento e domande più propriamente risarcitorie e di devolvere allo stesso giudice, e cioè al giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto," (controversie) "*basate sull'inadempimento di obblighi pur sempre relativi a quel determinato rapporto*". È stato costantemente statuito che "*la Corte dei conti giudica sui «ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato» (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti*" (*ex plurimis*, Cass., Sez. Un., n. 4854 del 2021 e precedenti ivi richiamati).

Anche la giurisprudenza contabile, rinviando ai principi enucleati dal giudice del riparto, afferma che "*la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto ovvero la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto ….. La giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti sull'intero rapporto pensionistico implica…..come diretta conseguenza il riconoscimento dell'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento di tutte le obbligazioni*

derivanti da tale rapporto. In questa ottica deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice contabile anche la domanda risarcitoria concernente l'asserito risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto al giusto procedimento amministrativo e da contatto sociale.....il Collegio non può dubitare del fatto che il "rapporto pensionistico" debba necessariamente comprendere tutte le questioni inerenti il procedimento amministrativo diretto alla determinazione della prestazione previdenziale, nell'ambito della quale devono considerarsi rientranti anche tutti gli effetti prodotti dai provvedimenti che l'Amministrazione adotta o avrebbe dovuto adottare nei confronti del soggetto titolare del diritto alla pensione…… Per le esposte considerazioni, può affermarsi che rientra nella cognizione del Giudice contabile la domanda diretta a far valere la lesione di diritti in conseguenza della violazione delle modalità e dei termini, predeterminati dalla legge o indicati in appositi regolamenti, afferenti, oltre la determinazione del trattamento di quiescenza, anche gli eventuali effetti che l'ordinamento prevede in ordine alla tempestività delle varie fasi del procedimento amministrativo preordinate all'adozione del provvedimento finale di natura previdenziale....." (Sez. App. Sicilia, n. 8 del 2018). Questa Corte ha anche evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 26972 del 2008, hanno riconosciuto e confermato la "*piena legittimità del risarcimento dei danni "non patrimoniali" (incluso il c.d. danno "esistenziale"), a prescindere dal nomen juris concretamente utilizzato dalle parti o dal Giudice, a fronte di illeciti sia contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori delle ipotesi "tipiche" previste dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.), purché si tratti di danni conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona e che superino comunque una*

soglia minima di offensività (nel senso di serietà ed intollerabilità della lesione), fermo restando che il danno non patrimoniale va ricondotto non alla categoria del "danno-evento", bensì a quella del "danno-conseguenza" (che quindi deve essere congruamente allegato e provato), ed evitando in ogni caso effetti moltiplicativi della stessa voce sostanziale di danno mediante nomina juris diversi" (Sez. Piemonte, n. 173 del 2011).

3.2. Nel merito, la domanda risarcitoria è destituita di fondamento e va respinta.

Come osservato in giurisprudenza, "*il giudice [...], davanti a cui sia stata introdotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, deve procedere alle seguenti indagini: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa*" (Cass. Sez. III, n. 31567 del 2018 e, conformemente, Sez. Puglia, n. 2 del 2024).

Nel caso di specie è dirimente l'assoluta mancanza di prova del prospettato danno, di cui, a prescindere dalla natura della responsabilità, era onerata la ricorrente alla stregua della regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.). Ciò che esonera questo giudice da ogni ulteriore indagine in ordine agli altri elementi costitutivi della dedotta responsabilità.

4. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità della vicenda trattata, attesa la natura indebita delle somme oggetto della controversia, depongono per la compensazione delle spese di lite.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda concernente l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'INPS e, per l'effetto, dichiara irripetibili i ratei della pensione di reversibilità percepiti dalla ricorrente dal 1.12.2017 al 31.5.2020 e, conseguentemente, il diritto della medesima ad ottenere la restituzione di quanto già recuperato dall'Istituto, maggiorato dei soli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

- Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

- Compensa integralmente le spese.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11.10.2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2024